



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
L. Caramaschi (Progesa Srl),
S. Dimitri, Eco Ambiente Service Srl,
G. Fino, L. Nardi, C. Pollet, A. Pratesi,
L. Reina, M. Rossini, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa
Color Art Srl - Via Industriale, 24/26
25050 Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 16.07.2025

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 8-9/2025

Editoriale	- Imprevisti	3
Opinione	- Fine delle proroghe sulla fatturazione elettronica per operatori sanitari	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Decreto fiscale con proroga dei versamenti	6
	- Termini di presentazione delle dichiarazioni 2025 e versamenti	10
	- Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo	12
	- Riserve in sospensione oggetto di affrancamento	16
	- Concordato Preventivo Biennale (CPB) per contribuenti ISA	18
	- Cause di cessazione del CPB 2025-2026	22
	- Cause di decadenza dal CPB	24
	- Attività di controllo dei dati dichiarati per il CPB	25
	- Principali novità negli ISA 2025 (periodo d'imposta 2024)	26
	- Dichiarazione integrativa per ripartizione decennale superbonus 2023	28
	- Dichiarazione dei compensi dei lavoratori sportivi	30
	- Prospetto del capitale e delle riserve in dichiarazione	34
	- Prospetto dei crediti in dichiarazione dei redditi	36
	- Deduzioni forfetarie per autotrasportatori	38
	- Credito ricerca, sviluppo e innovazione in dichiarazione	42
	- Deduzione costi patent box in dichiarazione dei redditi	44
	- Polizze assicurative estere nel quadro RW	46
	- Costi black list nel modello Redditi SC	48
	- Compilazione del modello Redditi per regime CFC	50
Iva	- Vendita occasionale di opere d'arte, antiquariato e collezione	54
Accertamento	- Sospensione feriale dei termini in materia tributaria	58
	- Sospensione invio di comunicazioni e inviti in agosto e dicembre	60

Contabilità e bilancio


Scritture contabili	- Rilevazione delle imposte di esercizio	62
	- Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA	64
Bilancio	- Redazione dei bilanci intermedi	66

Pratica professionale

Società	- Partecipazione agli utili e perdite da parte dei soci di società di persone	70
	- Responsabilità dei sindaci	72
	- Cause di scioglimento delle società di capitali	74
Ambiente	- Importazione di imballaggi e contributo Conai	76
Antiriciclaggio	 Dichiarazione antiriciclaggio del cliente	78
Privacy	- Misure da adottare per il trattamento di metadati e log di navigazione	80
Crisi d'impresa	- Piano di liquidazione nel concordato semplificato	82

Rubriche

Agevolazioni	- Smart&Start Italia - Avvio e sviluppo delle start-up innovative	84
Scadenario	- Adempimenti mese di agosto 2025	86
	- Adempimenti mese di settembre 2025	90
Quesiti Agenzia Entrate	- Cedolare secca e contratto di locazione con clausola penale	94
	- Concordato preventivo biennale e riammissione alla rottamazione quater	96



Mariangela Cappa
“Infermiera”

Mariangela Cappa di Guidizzolo, diplomata alla Scuola d'Arte, è una vera istituzione nel mondo della pittura dell'Alto Mantovano. Si tratta di una delle Maestre Madonnare più note e conosciute, oltre tra le più apprezzate e stimate. I suoi lavori, effimeri poiché realizzati con la nobile arte dei Madonnari, che dipingono con i gessi su pavimentazioni all'esterno, sono destinati a essere apprezzati in un tempo limitato. Alcune sue opere, però, sono su tela, e questo permette di poterle vedere anche in altri contesti. C'è una bellissima tela nella sala consiliare di Castel Goffredo, ed era quella l'immagine che avevo pensato per questo numero. Poi, domenica 22 giugno 2025, mi sono imbattuto in questo suo quadro, presentato come fuori concorso al Giglio d'Oro, estemporanea di pittura che si svolge da due anni a Castiglione delle Stiviere. Un'opera che mi ha incantato. Il gesto di questa infermiera raccoglie tutta l'umanità che serve, ed è necessaria, per compiere questo importante lavoro. Il fatto, poi, che questa tela fosse a Castiglione nei giorni della Fiaccolata della Croce Rossa, mi permette di ricordare il gesto delle donne popolane che, il 25 giugno 1859, si misero al servizio dei molti feriti che stavano arrivando dal vicino campo di battaglia. Cappa ha catturato in questa tela il gesto dell'umanità che non si arrende e che, davanti al dolore, si attiva per trovare soluzioni. Camus, ne “La Peste”, insegna che tutta l'umanità non si può salvare, ma soccorrere un solo essere umano vuol dire salvare l'uomo e, dunque, tutta l'umanità futura. Questo hanno fatto quelle donne; questo fanno le infermiere. Un quadro splendido.

Luca Cremonesi

*In copertina:
Mariangela Cappa, "Infermiera"
Gesso su tela, 50x70, collezione privata*

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI

POLIZZE ASSICURATIVE ESTERE NEL QUADRO RW

Artt. 44 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 26-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600 - D.L. 28.06.1990, n. 167
 Circ. Ag. Entrate 12.03.2010, n. 12/E - Circ. Ag. Entrate 13.09.2010, n. 45/E - Doc. Fondaz. CNDCEC 28.10.2024

Le istruzioni ministeriali al quadro RW elencano tra le attività soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale anche “le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo e non sia stato conferito a un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi”.

Difatti anche i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, pur restando prodotti assicurativi annoverati nel D. Lgs. 209/2005, possono assumere i caratteri delle attività propriamente finanziarie.

Senza pretesa di esaustività, per quanto rileva ai fini del quadro RW, si tratta delle polizze dei Rami III e V, in cui risulta più marcata o financo esclusiva la componente finanziaria ed in cui la prestazione dell’assicuratore, che consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita al verificarsi dell’evento dedotto nel contratto, è legata all’andamento della gestione finanziaria degli investimenti realizzati dall’assicurazione con i premi versati dall’assicurato (in terminologia anglosassone linked) o ad un parametro di capitalizzazione.

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha fornito una disamina dei casi di compilazione del quadro RW persone fisiche.

SCHEMA DI SINTESI

<p>ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per quanto attiene le polizze assicurative a contenuto finanziario, l’esonero dalla compilazione del quadro RW è previsto, alternativamente, per le polizze: <ol style="list-style-type: none"> 1. affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; 2. concluse attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatarî di una delle controparti contrattuali; 3. i cui redditi siano riscossi, con apposito mandato, attraverso l’intervento degli intermediari residenti; • In tutti e tre i casi, l’esonero vale a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione, da parte della compagnia estera o dell’intermediario residente, mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto. 																			
<p>COMPILAZIONE DEL QUADRO RW</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se le polizze assicurative estere non soddisfano le sopracitate condizioni di esonero, queste devono essere indicate nel quadro RW, sia ai fini del monitoraggio, sia ai fini del computo dell’Ivafe. • Sono soggette all’imposta di bollo (art. 13, c. 2-ter Tariffa, Allegato A, Parte Prima D.P.R. 642/1972), anche le polizze di assicurazione stipulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi che abbiano esercitato la facoltà prevista dall’art. 26-ter D.P.R. 600/1973 (sostituzione di imposta) e quella per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo virtuale. Parimenti, l’art. 19 D.L. 201/2011 ha introdotto l’Ivafe. • L’Ivafe si applica anche alle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere, se detenute all’estero. Tuttavia, “nel caso in cui le imprese di assicurazione estere abbiano esercitato entrambe le opzioni per la sostituzione di imposta e per il bollo virtuale (bi-optata), le polizze assicurative subiscono un trattamento tributario complessivamente equiparato alle analoghe polizze assicurative italiane. Pertanto, le stesse possono sostanzialmente considerarsi come detenute in Italia e, quindi, non sono assoggettate all’Ivafe. 																			
<p>CONDIZIONI RIEPILOGATIVE</p>	<p>⇒</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Con mandato all’incasso ad intermediario residente</th> <th colspan="2">Senza mandato all’incasso ad intermediario residente</th> </tr> <tr> <th>RW</th> <th>Ivafe</th> <th>RW</th> <th>Ivafe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compagnia estera LPS “bi-optata”</td> <td>No</td> <td>No</td> <td>Sì⁽¹⁾</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Compagnia estera LPS non “bi-optata”</td> <td>No⁽²⁾</td> <td>Sì⁽³⁾</td> <td>Sì</td> <td>Sì</td> </tr> </tbody> </table>		Con mandato all’incasso ad intermediario residente		Senza mandato all’incasso ad intermediario residente		RW	Ivafe	RW	Ivafe	Compagnia estera LPS “bi-optata”	No	No	Sì ⁽¹⁾	No	Compagnia estera LPS non “bi-optata”	No ⁽²⁾	Sì ⁽³⁾	Sì	Sì
	Con mandato all’incasso ad intermediario residente		Senza mandato all’incasso ad intermediario residente																	
	RW	Ivafe	RW	Ivafe																
Compagnia estera LPS “bi-optata”	No	No	Sì ⁽¹⁾	No																
Compagnia estera LPS non “bi-optata”	No ⁽²⁾	Sì ⁽³⁾	Sì	Sì																

Note

(1) Anche se la compagnia estera agisce come sostituto di imposta.
 (2) Essendo l’intermediario residente obbligato ai sensi dell’art. 26-ter D.P.R. 600/1973 a operare come sostituto di imposta.
 (3) A meno che le polizze non siano soggette a bollo, in quanto oggetto di contratti di amministrazione o gestione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti.

ASPETTI OPERATIVI

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

- Se la compagnia estera è bi-optata, ma non è stato affidato ad un intermediario residente l'incarico di regolare i flussi connessi alla polizza, il quadro RW deve essere compilato esclusivamente per assolvere agli obblighi di monitoraggio e non per determinare l'IVAFE (essendo la polizza soggetta ad imposta di bollo ad opera della compagnia estera). In questi casi, pertanto, il contribuente avrà cura di selezionare la colonna 16 "Solo monitoraggio" così da disabilitare il calcolo dell'IVAFE.

Esempio



Compilazione del quadro RW

Dati	Un contraente ha versato in origine un premio di € 100.000 per una polizza linked che al termine dell'anno X-1 aveva un controvalore pari a € 110.000 ed al termine dell'anno X ha raggiunto un controvalore di € 120.000.
Valori	<ul style="list-style-type: none"> • Il contraente indicherà nel quadro RW dell'anno X, nella colonna 1 "Codice titolo possesso" di esserne il proprietario (codice "1") ed in colonna 2 "Tipo contribuente" di essere il titolare effettivo (codice "2"). • Quanto al codice di identificazione dell'attività estera, nella colonna 3 "Codice individuaz. bene" dovrà essere selezionato il numero "8" ("Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione"). • In colonna 4 "Codice Stato estero" deve essere indicato il Paese in cui è localizzata la compagnia assicurativa estera che ha emesso il contratto (ad esempio, Lussemburgo "092"). • La colonna 5 "Quota possesso" identifica la percentuale di possesso ed è pertanto quantificata in 100% se la polizza, come nel caso di esempio, ha un unico contraente. • In merito al "Criterio determin. valore" - colonna 6 "l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti". • Per le polizze assicurative si ritiene applicabile, a seconda dei casi, il codice "1" "Valore di mercato" ovvero il codice "3" "Valore di rimborso". • Nelle colonne 7 "Valore iniziale" e 8 "Valore finale" devono essere indicati, rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> .. il "Valore di mercato" iniziale dell'anno X (corrispondente al valore finale al 31/12 dell'anno X-1); .. il "Valore di mercato" al 31/12 dell'anno X (che costituirà il valore iniziale dell'anno X+1), ovvero, se la polizza è stata riscattata o liquidata, il valore di rimborso alla data di riferimento. • Nella colonna 10 "Giorni IVAFE-IC" devono essere riportati i giorni di possesso dell'attività finanziaria estera da parte del contribuente, utili ai fini del calcolo dell'imposta (ove dovuta). • In base ai dati immessi, è calcolata nella colonna 29 l'imposta Ivafe dovuta, pari al 2% annuo, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso.

	Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	08	092	100,000	1	110.000,00	120.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE-IC		Credito d'imposta		Detrazioni - IVE	
	9		10		12		13	
	,00		365		,00		,00	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestati			Codice	
	17			18			14	
							15	
							16	
							20	
							21	
	IVAfe		IVAfe dovuta		IVE		IVE dovuta	
	29		30		31		32	
	240,00		240,00		,00		,00	
							33	
							34	
							,00	

- Qualora la stessa polizza sia cointestata (50%/50%) tra marito e moglie, ciascuno dei coniugi deve indicare nella propria dichiarazione il possesso condiviso della polizza, avendo cura di indicare anche il codice fiscale del coniuge nella colonna 18 "Codice fiscale altri cointestati".

	Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	08	092	50,000	1	110.000,00	120.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni IVAFE-IC		Credito d'imposta		Detrazioni - IVE	
	9		10		12		13	
	,00		365		,00		,00	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestati			Codice	
	17			18			14	
				ABCDEF12G34H567I			15	
							16	
							20	
							21	
	IVAfe		IVAfe dovuta		IVE		IVE dovuta	
	29		30		31		32	
	120,00		120,00		,00		,00	
							33	
							34	
							,00	

... omissis ...

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- COMPUTO DEI TERMINI

Art. 1 L. 7.10.1969, n. 742 - L. 27.12.2013, n. 147 - Art. 16 D.L. 12.09.2014, n. 132, conv. L. 10.11.2014, n. 162 Art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. L. 1.12.2016, n. 225 Art. 17-bis e 21 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 - Art. 12, 18 e 22, c. 1 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 Art. 16 e 17 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 - Art. 4 D. Lgs. 30.03.2000, n. 99 - Art. 137 e segg. C.P.C. - L. 7.10.1969, n. 742 Art. 36-bis R.D. 16.03.1942, n. 267 - Corte Cost., ord. 15.04.2011, n. 141 - C.M. 17.06.1999, n. 133 - R.M. II.11.1999, n. 159 Circ. Ag. Entrate 5.07.2000, n. 138/E - Circ. Ag. Entrate 19.03.2012, n. 9/E - Circ. Ag. Entrate 12.02.2014, n. 1/E

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, come previsto dall'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato **entro il 60° giorno** dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale **il ricorso è inammissibile**. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla **sospensione dei termini** per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal **1.08 al 31.08**. La sospensione feriale dei termini opera anche per le **controversie** relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi **dal 1.08 al 4.09**, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. La Cassazione, con sentenza n. 3903/2023, ha ricordato che la sospensione feriale è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endoprocedimentali, che cadenziano il procedimento amministrativo fino all'emissione del provvedimento amministrativo.

L'art. 10 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto la sospensione dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di invito per l'adempimento spontaneo.

SCHEMA DI SINTESI



COMPUTO DEI TERMINI

Esempio

Calcolo dei termini per la presentazione dei ricorsi in caso di sospensione feriale dei termini

Accertamento notificato il 31.07	Dal 1.08 al 31.08	————>	Termini sospesi	Totale 60 giorni
	Dal 1.09 al 30.10	————>	60 giorni	
Accertamento notificato il 13.07	Dal 14.07 al 31.07	————>	18 giorni	Totale 60 giorni
	Dal 1.08 al 31.08	————>	Termini sospesi	
	Dal 1.09 al 12.10	————>	42 giorni	
Giorno festivo	Se il giorno di scadenza è festivo (compreso il sabato), la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.			C.P.C. art. 155

Tavola - Nofiche interessate dalla sospensione feriale

Giugno		Luglio		Agosto		Settembre	
Notifica	Scadenza ⁽¹⁾	Notifica	Scadenza ⁽¹⁾	Notifica	Scadenza ⁽¹⁾	Notifica	Scadenza ⁽¹⁾
1.06	31.07	1.07	30.09	1.08	30.10	1.09	31.10
2.06	1.09	2.07	1.10	2.08	30.10	2.09	1.11
3.06	2.09	3.07	2.10	3.08	30.10	3.09	2.11
4.06	3.09	4.07	3.10	4.08	30.10	4.09	3.11
5.06	4.09	5.07	4.10	5.08	30.10	5.09	4.11
6.06	5.09	6.07	5.10	6.08	30.10	6.09	5.11
7.06	6.09	7.07	6.10	7.08	30.10	7.09	6.11
8.06	7.09	8.07	7.10	8.08	30.10	8.09	7.11
9.06	8.09	9.07	8.10	9.08	30.10	9.09	8.11
10.06	9.09	10.07	9.10	10.08	30.10	10.09	9.11
11.06	10.09	11.07	10.10	11.08	30.10	11.09	10.11
12.06	11.09	12.07	11.10	12.08	30.10	12.09	11.11
13.06	12.09	13.07	12.10	13.08	30.10	13.09	12.11
14.06	13.09	14.07	13.10	14.08	30.10	14.09	13.11
15.06	14.09	15.07	14.10	15.08	30.10	15.09	14.11
16.06	15.09	16.07	15.10	16.08	30.10	16.09	15.11
17.06	16.09	17.07	16.10	17.08	30.10	17.09	16.11
18.06	17.09	18.07	17.10	18.08	30.10	18.09	17.11
19.06	18.09	19.07	18.10	19.08	30.10	19.09	18.11
20.06	19.09	20.07	19.10	20.08	30.10	20.09	19.11
21.06	20.09	21.07	20.10	21.08	30.10	21.09	20.11
22.06	21.09	22.07	21.10	22.08	30.10	22.09	21.11
23.06	22.09	23.07	22.10	23.08	30.10	23.09	22.11
24.06	23.09	24.07	23.10	24.08	30.10	24.09	23.11
25.06	24.09	25.07	24.10	25.08	30.10	25.09	24.11
26.06	25.09	26.07	25.10	26.08	30.10	26.09	25.11
27.06	26.09	27.07	26.10	27.08	30.10	27.09	26.11
28.06	27.09	28.07	27.10	28.08	30.10	28.09	27.11
29.06	28.09	29.07	28.10	29.08	30.10	29.09	28.11
30.06	29.09	30.07	29.10	30.08	30.10	30.09	29.11
		31.07	30.10	31.08	30.10		

Nota⁽¹⁾

- Se l'ultimo giorno utile per ricorrere (60° giorno) cade nel periodo feriale (1.08 - 31.08), ai fini del compimento dei 60 giorni si somma il periodo utilmente decorso prima del 1.08 con quello successivo al 31.08.
- Se il 1° giorno utile per ricorrere (ossia il giorno successivo alla notifica) cade nel periodo feriale (1.08 - 31.08), il computo dei 60 giorni utili per ricorrere inizierà con il 1.09.

COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO
E DEPOSITO
DEI DOCUMENTI

- Le parti, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, devono depositare l'originale (copia conforme) del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria competente, esclusivamente con modalità telematica (dal 1.07.2019).
- La sospensione feriale opera anche per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica ex art. 32 D.P.R. n. 546/1992.
- Si applica la **sospensione feriale** dei termini dal **1.08 al 31.08**.
- La sospensione si applica anche per i termini di costituzione in appello o di proposizione di controricorso in Cassazione e vale anche per il termine di riassunzione del giudizio.
- **Non opera, invece**, per la procedura incidentale della sospensiva cautelare per la particolare natura del provvedimento che si chiede.